COMUNE DI VILLASIMIUS

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 del 07-08-2025

COPIA

OGGETTO:	**Divieto temporaneo di balneazione nelle aree IT020092100003 TANKA VILLAGE Stazione B021CA e IT020092100004 TIMI AMA Stazione B022CA**

IL SINDACO

visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 14/9/1991 e s.m.i.;

vista la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE";

visto il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:

- l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;"*
- l'art. 5 che dispone, *". Sono di competenza comunale:*
  - *a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;*
  - *b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;*
  - *c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);*
  - *d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;*
  - e) *la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15.;*

evidenziato che ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.116/08, è di competenza del Comune la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

richiamato il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" ed in particolare l'art. 2 comma 4 lettera a) che prevede che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione relativo a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale e informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

richiamato il D.M. 19/04/2018, recante i criteri tecnici per la classificazione delle acque di balneazione , per la definizione e la gestione dei profili delle acque di balneazione, nonché per l'informazione al pubblico;

vista la nota ARPAS assunta al Protocollo Generale del Comune di Villasimius n. 13243 del 07-08-2025 avente per oggetto: *"D. Lgs n. 116/08. D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018. Comunicazione di fuori norma stagione balneare 2025"* concernenti gli esiti delle analisi effettuate in data 06/08/2025 dalle quali sono emerse alterazioni dei parametri microbiologici e da cui deriva la necessità dell'apposizione immediata dell'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione;

preso atto della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica che impone l'improcrastinabile adozione di misure di delimitazione delle zone vietate alla balneazione che potrebbe, verosimilmente, avere, un impatto negativo sulla salute dei bagnanti;

atteso che questo Ente provvederà ad informare, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto di balneazione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 116/08, in ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze dello specchio acqueo destinato alla balneazione;

ritenuto di dover procedere in conformità di quanto sopra richiamato, disponendo l'adozione di apposito Provvedimento di Divieto di Balneazione teso alla salvaguardia della salute pubblica;

visti:

- il D.lgs. n. 116/08;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.M. 30 marzo 2010 art. 2;

ORDINA

con decorrenza immediata, il divieto temporaneo di balneazione, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

acque di balneazione:

IT020092100003 - cod. regionale B021CA - "TANKA VILLAGE"

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Long.	**1545333**	Lat.	**4330391**

FINE	Long.	**1545579**	Lat.	**4330739**
Lunghezza tratto (m)		**428**		

IT020092100004 - cod. regionale B022CA "TIMI AMA"

Tratto da interdire (Coord. Gauss-Boaga)

INIZIO	Long.	**1545028**	Lat.	**4329879**
FINE	Long.	**1542333**	Lat.	**4330391**
Lunghezza tratto (m)		**842**		

DISPONE

- la delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritte con l'apposizione di appositi cartelli riportanti la scritta: "DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 16 del 07/08/2025;

- che il Comando Polizia Municipale di Villasimius e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Cagliari vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

- che la seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:
  - Ministero della Salute
  - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
  - Distretto Idrografico della Regione Sardegna
  - Arpas
  - Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna
  - Capitaneria di Porto di Cagliari
  - Stazione dei carabinieri di Villasimius

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione.

f.to Sindaco

Gianluca Dessi'

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Il presente atto è copia conforma all’originale firmato digitalmente.